

**IMPOSTE SUL REDDITO**

## ***Nuove regole per la cessione di partecipazioni in società professionali***

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

### **Laboratorio sulle riorganizzazioni societarie**

Scopri di più

La **fuoriuscita di un professionista da una associazione professionale**, con corresponsione di una somma in denaro, **è oggetto di un significativo intervento di modifica nel Correttivo Ires**, nell'ambito della riforma del reddito da lavoro autonomo, cioè l'articolo 5 di detto Correttivo, in corso di approvazione definitiva.

Ricordiamo che nella attuale costruzione normativa si genera una singolare, e forse non del tutto razionale, **differenza tra cedere le quote di uno studio professionale**, o meglio, di una associazione professionale, **rispetto a recedere dalla stessa**.

Verifichiamo l'ipotesi di **recesso del professionista** dalla associazione professionale (o società semplice). Al verificarsi di tale evento, è necessario osservare le prescrizioni stabilite dall'[articolo 20-bis, Tuir](#), secondo cui il **provento da partecipazione** compreso nelle somme attribuite o nei beni assegnati al socio recedente è **soggetto alle disposizioni** di cui all'[articolo 47, comma 7, Tuir](#), ove compatibili, "*indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata*". In altri termini, il reddito in parola – avente natura professionale, come peraltro chiarito dall'Agenzia delle entrate (circolare n.6/E/2006, e risoluzione n. 127/E/1995) – deve essere individuato come **differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti e il costo fiscale della partecipazione**, ovvero **l'avviamento e l'utile in corso di formazione**, riconosciuto all'associato recedente: **non rileva**, pertanto, l'importo riferibile esclusivamente alla **restituzione dell'apporto iniziale**, né **l'ammontare degli utili già imputati per trasparenza** (norma di comportamento ADC n. 111/1991).

La cifra così determinata costituisce, inoltre, la **misura massima di deducibilità**, in capo all'associazione professionale, del **costo sostenuto a titolo di indennità di recesso** (circolare n. 98/E/2000), la cui **effettiva erogazione pone un significativo dubbio** in merito all'eventuale **obbligo di applicazione della ritenuta d'acconto**, a norma dell'[articolo 25, comma 1, D.P.R. 600/1973](#); dubbio che, tuttavia, dovrebbe risolversi nel senso di **non doverla operare**, così come ha segnalato autorevole dottrina (norma di comportamento ADC n. 111/1991).

Discorso a parte va fatto, invece, per la **cessione di quote di associazione professionale** o società semplice professionale. La **tassazione della plusvalenza da capital gain**, disposta dall'[articolo 67, comma 1, lettera c\) e c bis, Tuir](#), prevede **un'esimente relativa alla cessione di quote in associazioni professionali**, di cui al comma 3, lettera c) dell'[articolo 5, Tuir](#). Data l'assimilazione di associazione professionale con società semplice professionale, si può ritenere che **l'esimente da tassazione sia estesa anche alla cessione di quote** di queste ultime società.

Collegata all'irrelevanza reddituale della plusvalenza da cessione, vi è **l'impossibilità di riconoscere un costo fiscale all'acquisto della quota in capo all'acquirente**. Questo elemento diviene un **ostacolo non trascurabile** in caso di successiva **trasformazione della associazione in Stp commerciale** perché, in tal caso, se venisse ceduta la quota, **non si potrebbe invocare l'esimente da tassazione della plusvalenza** ed il **costo di acquisto verrebbe parificato a zero**.

Ebbene, questo scenario normativo così frammentario è oggetto di un intervento di **modifica da parte del cosiddetto Correttivo Ires**, che riguarda l'[articolo 17, lett. g ter\), Tuir](#). La norma citata, nella attuale versione, prevede la **possibilità di optare per la tassazione separata** delle somme incassate a seguito di cessione della clientela (o elementi immateriali da parte del professionista), laddove l'incasso di dette somme **avvenga in unica soluzione**. A fianco di tale opzione, viene introdotta ex novo una **seconda ipotesi di scelta** e cioè la **possibilità di optare per la tassazione separata**, laddove venga **ceduta la partecipazione in associazione professionale** o società semplice, ma nel solo caso in cui **il corrispettivo della cessione venga percepito**, anche in più rate, **nel medesimo periodo d'imposta**. La norma cita, peraltro, in modo ampio, società o enti riferibili alla attività artistica o professionale e, quindi, comprende anche **partecipazioni in società commerciali costituite nella forma di STP** (o altre società similari per l'esercizio dell'attività professionale come, ad esempio, le **Sta per esercizio di attività forense**). Tale scelta di tassazione separata comporta, in quest'ultimo caso, una implicita e necessaria non applicabilità del capital gain, dovendosi, però, **approfondire l'argomento con le considerazioni che si faranno oltre**.

Tornando all'ambito delle società semplici professionali o associazioni professionali, la modifica citata doveva necessariamente essere correlata con una **parallela modifica della norma di cui all'[articolo 67, lett. c\), Tuir](#)**, tenendo conto che, oggi, essa **esclude la tassazione da capital gain per la cessione**, appunto, di quote di **società semplici o associazioni professionali**. Con la modifica del Correttivo Ires (articolo 5, comma 1, lett.c) viene **abrogata l'esclusione**, quindi, la cessione di dette partecipazioni **genererà la tassazione a titolo di capital gain** a decorrere dal periodo d'imposta in cui lo stesso Correttivo **sarà approvato a titolo definitivo**.

Ora, però, va approfondito il **rapporto tra le due forme di tassazione** (separata o capital gain) nel caso in cui **la cessione della partecipazione comporti l'incasso di una somma in un unico periodo d'imposta** (se il pagamento è rateizzato in più periodi d'imposta sarà applicabile solo il capital gain).

Se si è ben compreso, laddove venga scelta la tassazione separata, automaticamente **si**

dovrebbe escludere l'applicabilità del nuovo [articolo 67, lett. c\), Tuir](#), dovendosi osservare che sia con l'articolo 17, sia con il capital gain, **viene tassata la plusvalenza incassata**, ma con **una diversa modalità di tassazione**. L'analisi di convenienza per l'una o l'altra scelta deve, quindi, tenere conto della **diversa modalità di tassazione** (imposta sostitutiva contro imposta calcolata sulla media dei redditi del biennio precedente a quello di cessione). Naturalmente l'ingresso del capital gain nel mondo delle società semplici professionali e delle associazioni professionali **porrà un tema non banale di calcolo del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione**. Infatti, nel caso di società che imputano redditi per trasparenza (come le due fattispecie sopra citate), il calcolo è reso complesso dalla circostanza che senza una contabilità "patrimoniale" **non è affatto agevole individuare quali siano i redditi già imputati per trasparenza** che dovrebbero accrescere il costo della partecipazione e quali siano **le riserve di utili attribuite al socio che**, al contrario, **decrementano tale costo**.

Discorso a parte si farà per la **cessione di quote di STP costituite in forma di società di capitali** per le quali è **semplice determinare il costo della partecipazione**. In tali casi, laddove il corrispettivo della cessione sia incassato in un solo periodo d'imposta, la convenienza passerà, da una parte, dalla **analisi del reddito medio del socio cedente nel biennio precedente la cessione**, dall'altra nel valutare se **si è in presenza di costo elevato della partecipazione** che potrebbe rendere minimo il prelievo da capital gain. Infine, in questo contesto vi sarà **un terzo elemento da valutare** e cioè l'opportunità di **rivalutare il costo della partecipazione**, fruendo della norma che "puntualmente" viene inserita in ogni legge di bilancio.

Come si può notare, la **cessione di partecipazione professionale comporterà analisi complesse**, forse più complesse **rispetto alle "normali" "cessioni di partecipazioni**.